



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente, <i>in collegamento da remoto</i>
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, convocata con ordinanza n. 3/2026;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei

controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di "rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie" del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, "le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

2. Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell'11 gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l'anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà "di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati".

Sempre la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG: "Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi,

al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente"; inoltre, "Per essere efficace, il sistema dei controlli interni deve avere alcune caratteristiche fondamentali: un sistema informativo-contabile per identificare obiettivi e risultati, la "circolarità" del sistema, cioè l'utilizzo dei risultati dei controlli per migliorare la gestione, e la definizione preventiva degli obiettivi nei documenti programmatori. A quest'ultimo riguardo, ogni tipologia di controllo dovrebbe partire da obiettivi che fanno parte della programmazione dell'ente. Per esempio, per il controllo strategico sarebbe importante definire i valori target dell'*outcome* atteso; per il controllo di gestione, gli elementi propedeutici di efficienza e di efficacia di uno specifico ambito (centro di costo, progetto, ecc.) dovrebbero essere preventivamente definiti nel PEG; per il controllo sugli organismi dovrebbero essere fissati obiettivi quali-quantitativi nel DUP del soggetto partecipante".

3. Il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, registrava una popolazione di n. 19.826 abitanti (dati ISTAT).

L'ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia i referti-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, quelli sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024.

La Sezione ha avviato verifiche istruttorie in contraddittorio con il Comune sui referti-questionari trasmessi, acquisendo dall'ente - agli atti - in data 07 luglio 2022 e 29 maggio 2025, documenti a comprova dei controlli svolti oltre che informazioni integrative. Taluni documenti sono stati acquisiti d'ufficio accedendo alla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

Restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

1. Il nuovo Regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 2022, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha modificato il Regolamento del sistema dei controlli interni (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 15 del 5 febbraio 2013, modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2017).

Il nuovo Regolamento ha meglio definito il sistema dei controlli interni, nelle sue articolazioni e il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, l'assetto organizzativo delle competenze interne e delle responsabilità rispetto agli adempimenti previsti per i controlli interni.

In particolare, si prevede la pubblicazione sul sito internet dell'ente degli esiti dei controlli interni (art. 4, comma 5); la partecipazione alle procedure di controllo interno di una specifica struttura preposta al controllo di gestione e di una commissione composta da tre membri esterni selezionati dal Sindaco; si regola il controllo sulle società partecipate; si introduce uno specifico controllo sull'attuazione delle priorità strategiche (inclusivo di disposizioni riferite al controllo interno sull'attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR). Risulta particolarmente valorizzato il controllo strategico deputato a riassumere gli esiti del sistema dei controlli interni e dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

2. L'attività reportistica nei controlli interni

Dalla disamina dei questionari trasmessi alla Sezione emerge lo svolgimento di verifiche infrannuali e annuali nell'ambito di diverse tipologie di controllo, per tutte le annualità in esame, con criticità sotto il profilo della tempestività dei monitoraggi compiuti.

Richiesto in sede di contraddittorio di riferire sui ritardi, nelle memorie trasmesse l'ente richiama le difficoltà e criticità organizzative e gestionali determinate dall'emergenza pandemica da COVID-19 negli anni 2020-2021 oltre che dalla carenza di personale assegnato agli uffici comunali, contrattosi a decorrere dal 2020 e più ancora nel 2021 di circa 1/4 dell'organico effettivo in servizio rispetto al personale presente nell'ente nel 2018.

In sede di acquisizione della documentazione istruttoria, la Sezione ha verificato la predisposizione dei *report* aventi cadenza semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, dei referti del controllo strategico e dei referti annuali del controllo di gestione.

3. I controlli interni

3.1. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-*bis* del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-*bis* "sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Il regolamento comunale disciplina il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile all'art. 6. Per quanto concerne il controllo successivo, l'art. 7 indica che sono soggette a controllo successivo, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dirigenziali a contrarre, le determinazioni che comportino impegni di spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento di entrate e di liquidazione della spesa. Il regolamento rinvia ad apposito provvedimento del segretario generale la definizione di dettaglio delle modalità del controllo da svolgere, inclusa la tecnica di campionamento per la loro scelta casuale. Il regolamento prevede la redazione di una scheda per ciascun atto controllato, quindi la predisposizione, con periodicità semestrale, dei *report* sui controlli svolti, che il segretario generale deve inoltrare ai responsabili dei servizi,

unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'organo di revisione dei conti, al nucleo di valutazione, al presidente del consiglio comunale e al sindaco al fine anche di darne conoscenza agli assessori.

La documentazione trasmessa in atti e verificata anche nella Sezione Amministrazione Trasparente dell'ente comprova lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile negli anni 2020-2023.

Per l'anno 2020 sono stati predisposti 2 referti di cui l'ente ha preso atto, per il primo semestre con delibera di Consiglio comunale n. 73 del 27 ottobre 2021, e per il secondo semestre con delibera di Consiglio comunale n. 92 del 22 dicembre 2021. Per l'anno 2021 sono stati predisposti 2 referti di cui l'ente ha preso atto, per il primo semestre con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 28 settembre 2022 e per il secondo semestre con delibera di Consiglio comunale n. 63 del 28 novembre 2022.

Per l'anno 2022 l'ente ha predisposto i due *report*, oggetto di presa d'atto, per il primo semestre, con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 06 aprile 2023, e per il secondo semestre con delibera di Consiglio comunale n. 72 del 05 ottobre 2023. Per l'anno 2023 sono stati prodotti due *report*, l'uno oggetto di presa d'atto con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 07 maggio 2024, l'altro con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 17 luglio 2024.

L'ente imputa il ritardo nello svolgimento delle attività di controllo, per gli anni 2020 e 2021, all'emergenza pandemica ed alla contrazione del personale alle dipendenze dell'amministrazione. Quindi, per gli anni 2022 e 2023, l'ente riconduce il ritardo nell'adozione di tali atti al ritardo accumulato negli anni pregressi.

La metodologia adoperata nello svolgimento dei controlli è quella approvata nella Determinazione del Dirigente del Settore Affari generali n. 703 del 29/10/2015, avente per oggetto *"Controllo successivo di regolarità amministrativo – art. 7 del Regolamento dei controlli interni – METODOLOGIA"* e nella successiva Determinazione n. 664 del 31/10/2016 avente per oggetto *"Integrazione det. n.703 del 29.10.2015 avente ad oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa-art.7 del Regolamento dei Controlli Interni – METODOLOGIA"*.

Il provvedimento di natura organizzativa detta direttive sulla metodologia, con una particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, così formulate:

“A) Effettuare il controllo di regolarità amministrativa successiva per due atti (per ciascuna area) ad alto rischio di corruzione individuando per sorteggio il procedimento da esaminare:

Area A – Acquisizione e progressione del personale;

Area B – affidamento di lavori, servizi e forniture;

Area C – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario;

B) effettuare il controllo di regolarità amministrativo successivo del 5% delle determine dirigenziali per ciascuna area;

C) contratti: 5% delle determine a contrarre adottate per due settori a rotazione;

D) altri atti: altri atti del Comune a rotazione nella percentuale stabilita e motivata di volta in volta dallo staff in base al campione degli atti da esaminare, al fine di definire un livello di significatività accettabile (quali ad esempio ordinanze di sospensione e demolizione lavori, atti di liquidazione spese, mandati di pagamento, avvisi di accertamento, etc.);

E) la scelta degli atti da sottoporre a controllo verrà effettuata mediante sorteggio, a cura del Segretario generale assistito dal Nucleo di supporto, nel rispetto della proporzionalità in base ai settori di appartenenza”.

Ai fini del sorteggio è utilizzato il metodo casuale mediante utilizzo di piattaforma telematica.

In merito alla richiesta di esplicitare eventuali irregolarità riscontrate nell’ambito del controllo successivo sugli atti amministrativi, l’ente riferisce che nel periodo oggetto di osservazione, non sono emerse irregolarità gravi tali da compromettere la legittimità o la regolarità sostanziale dell’azione amministrativa dell’ente e che le verifiche effettuate hanno evidenziato alcune criticità di carattere formale e procedurale, principalmente riconducibili a imprecisioni nella redazione degli atti o all’incompleta allegazione di documentazione di supporto. A seguito di tali riscontri, al fine di rafforzare la qualità e l’omogeneità degli atti prodotti, l’ente indica che sono state diramate apposite circolari interne rivolte ai responsabili di area e agli uffici competenti contenenti indicazioni operative e chiarimenti interpretativi volti a uniformare le prassi amministrative e a prevenire il reiterarsi delle anomalie riscontrate.

Infine, l’ente, invitato a fornire chiarimenti sull’assenza di risposte (questionari

2022 e 2023) riguardo alla verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014), evidenziando di avere rispettato i tempi di pagamento nel triennio 2021-2023 (-4,63 nel 2021, -2,28 giorni nel 2022, -2,66 giorni nel 2023) ha ritenuto di non dover adottare ulteriori misure, salvo riportare in allegato ai rendiconti le attestazioni relative agli importi annuali dei pagamenti successivi alla scadenza.

La Sezione prende atto del controllo svolto anche se ne evidenzia il ritardo per tutte le annualità in esame, raccomandando di svolgere il controllo successivo sugli atti in prossimità della chiusura del singolo semestre, così da consentire ai responsabili dei servizi eventuali attività di autocorrezione.

Per quanto concerne la tecnica di campionamento adottata che risulterebbe meramente casuale, la Sezione raccomanda all'ente di dare attuazione all'art. 147-bis, comma 2, del TUEL laddove richiama le *“motivate tecniche di campionamento”* per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR), deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La metodologia dovrebbe tenere conto anche degli esiti degli altri controlli svolti, in specie del controllo di gestione e delle risultanze dello stesso controllo di regolarità amministrativa e contabile. Si raccomanda, quindi, all'ente di tenere conto di aree di intervento che hanno presentato anomalie e criticità sia nell'ambito del pregresso controllo successivo sugli atti sia nell'ambito di altre tipologie di controllo.

3.2. CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *“l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”*. L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *“realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza*

dell'azione amministrativa”.

Ai sensi dell’art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve essere svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l’art. 198 del TUEL dispone che “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”; l’art. 198-bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, deliberazione n.1/SEZAUT/2025/FRG). ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall’utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l’analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting*. Inoltre, ha evidenziato che i parametri di efficacia, efficienza ed economicità possono essere conseguiti solo curando adeguatamente la fase programmatica, a partire dal DUP. La corretta programmazione si riversa in documenti quali i piani strategici di mandato, il piano dettagliato degli obiettivi, i bilanci annuali previsionali e il piano esecutivo di gestione (PEG). Fondamentale risulta, in particolare, il coordinamento fra il bilancio di previsione e il controllo di gestione. Il primo, infatti, traccia le linee guida economiche e finanziarie dell’ente per un determinato periodo, definendo gli obiettivi strategici e le risorse disponibili; il secondo, dal canto suo,

permette di monitorare costantemente l'attuazione di tali previsioni, verificando che le risorse stanziare siano utilizzate in maniera coerente e ottimale.

Con deliberazione di Giunta comunale. n. 213 del 26/11/2015 l'ente ha approvato il "Disciplinare per la costituzione e il funzionamento del controllo di gestione".

Il regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Acquaviva delle Fonti regola tale controllo all'art. 8 che prevede, nell'ultima versione approvata, il coinvolgimento nelle attività di controllo di una apposita commissione composta da tre esperti nominati dal Sindaco che si avvale della struttura messa a disposizione dell'ente e che predispone, con cadenza annuale, un *report* che viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario e ai dirigenti, al nucleo di valutazione ed ai revisori dei conti e che viene pubblicato sul sito dell'ente oltre che trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (il Nucleo del controllo di gestione composto da componenti esterni nominati dal Sindaco era stato già costituito in passato in quanto previsto dall'art. 2 "costituzione e funzionamento" del Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del controllo di gestione di cui alla delibera G.C. n. 213 del 26 novembre 2015).

L'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

In sede istruttoria è stato chiesto di riferire in ordine all'organizzazione del controllo di gestione (organi che esercitano il controllo, relativa organizzazione e organi a cui l'esito del controllo è rivolto) e di fornire aggiornamenti rispetto all'attività svolta, trasmettendo, ove predisposto e approvato, il referto sul controllo di gestione per l'anno 2023 e chiarendo se il controllo di gestione sia stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento, consentendo eventualmente la riprogrammazione degli obiettivi.

L'ente riferisce che il controllo di gestione, ai sensi degli artt. 196 e ss., d.lgs. n. 267/2000, è affidato ad un nucleo composto da tre componenti esterni ed è esercitato in collaborazione con i responsabili di Area/Settore, i quali contribuiscono al monitoraggio degli obiettivi gestionali fissati nel PEG/PIAO e nel DUP (con Decreto Sindacale nr. 2 del 31.01.2024 sono stati nominati i nuovi componenti esterni dell'organismo preposto al controllo di gestione). L'attività di controllo è svolta con

l'ausilio di un sistema informativo contabile e gestionale. Gli esiti del controllo di gestione sono trasmessi: al Segretario Comunale, in qualità di responsabile del controllo interno; alla Giunta Comunale, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa; all'Organo di revisione, per le valutazioni di competenza; ai Dirigenti/Responsabili di Settore, affinché possano adottare eventuali misure correttive; all'OIV, nell'ambito della valutazione della performance individuale e organizzativa.

L'ente ha predisposto e trasmesso alla Sezione i referti sul controllo di gestione per gli anni 2020-2023, rispetto ai quali deve, tuttavia, evidenziarsi la tardività della approvazione.

Risulta, infatti, che il referto del controllo di gestione del 2020 sia stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell'8 giugno 2022, il referto del controllo di gestione 2021 con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 15 febbraio 2023, il referto del controllo di gestione 2022 con deliberazione di Giunta comunale n. 182 dell'8 novembre 2024 e, infine, il referto del controllo di gestione 2023 con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 23 maggio 2025.

In sede istruttoria l'ente riconduce le ragioni del ritardo alle medesime cause richiamate per i ritardi nell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, evidenziando inoltre che il Nucleo per il controllo di gestione, con i componenti di nuova nomina e insediatosi in data 16 febbraio 2024, esaminava la gestione 2022 e la gestione 2023 procedendo con un'analisi *ex-post* rispetto ai rendiconti di gestione 2022 e 2023.

Per quanto concerne il mancato uso degli indicatori, come risultante dai questionari esaminati, l'ente considera che in fase di compilazione degli stessi referti per i relativi anni non erano stati ancora prodotti, precisando però che indicatori contabili ed extracontabili erano elaborati ed applicati successivamente dal Nucleo del Controllo di gestione ai fini della predisposizione dei referti.

Per quanto concerne le eventuali misure correttive adottate, l'ente precisa che i referti risultano positivi e che, a seguito delle osservazioni in essi contenute, intende avviare un percorso di revisione organizzativa e gestionale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

La Sezione prende atto del controllo svolto raccomandando all'Ente di

svolgere il monitoraggio infrannuale e a consuntivo in maniera tempestiva e contestuale alla gestione, conformemente alle previsioni di legge e di regolamento.

3.3. CONTROLLO STRATEGICO

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la "rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici".

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico "non è solo un supporto della politica ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni" ed è "finalizzato a valutare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, gli aspetti economico-finanziari, i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi e il grado di soddisfazione della domanda. A differenza del controllo di gestione, che verifica l'efficacia, efficienza ed economicità della programmazione, il controllo strategico si concentra sull'individuazione di eventuali problemi nella programmazione e propone soluzioni agli organi di governo. Il controllo strategico viene svolto sia *ex ante* - risultando prezioso in fase di programmazione e di definizione degli indirizzi (strategici) e delle direttive (gestionali) - sia *ex post*, rappresentando un momento di verifica e di riferimento per la programmazione del successivo periodo (controllo "orientato al futuro"). Il controllo strategico consiste, quindi, nell'analisi della congruenza e degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi fissati e le scelte effettuate e le risorse (umane, finanziarie e materiali) assegnate; nell'individuazione di eventuali fattori ostativi alla buona riuscita della programmazione; nella identificazione di eventuali responsabilità per la mancata (o parziale) attuazione delle scelte programmatiche" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2019/FRG, n.1/SEZAUT/2025/FRG).

Gli artt. 9-12 del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni sono dedicati al controllo strategico. L'art. 9 definisce le finalità del controllo strategico: L'art. 10, dedicato agli strumenti della pianificazione strategica, descrive gli strumenti attraverso i quali avviene il processo di pianificazione strategica dell'Amministrazione.

Le norme regolamentari descrivono, quindi, l'oggetto del controllo strategico (art. 11) e le Fasi del Controllo strategico (art. 12) che vedono coinvolti il Sindaco, il consiglio comunale, il Segretario Generale e i Dirigenti.

Nel merito del controllo svolto, nella memoria trasmessa e riferita agli anni 2021-2023, l'ente ha specificato che lo svolgimento del controllo strategico prevede, nella fase di programmazione, l'effettuazione di verifiche preventive di natura tecnico-economica sulle principali scelte da adottare, finalizzate ad assicurare la coerenza tra gli obiettivi strategici dell'ente, la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati e la capacità operativa delle strutture comunali. In particolare, nell'ambito della predisposizione degli strumenti di programmazione (DUP, PEG e Piano Esecutivo di Gestione) sono analizzati: i costi previsti per l'attuazione degli interventi strategici, anche mediante il supporto della contabilità analitica e dei dati di bilancio; le ricadute organizzative e gestionali delle scelte pianificate, con attenzione alla compatibilità con le risorse umane e strumentali disponibili; l'adeguatezza delle fonti di finanziamento individuate e l'impatto sulle previsioni di bilancio, anche in relazione agli equilibri di finanza pubblica.

Ai fini del controllo strategico, l'ente applica i parametri riportati nella scheda predisposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, come da verbale n. 12 del 2016.

A tale riguardo, l'ente riferisce che i dirigenti hanno relazionato in merito allo stato di attuazione dei programmi compilando la predetta scheda predisposta dall'OIV e denominata "*Report controllo strategico*". Quindi, il Consiglio Comunale ha preso atto dei *report* trasmessi in occasione della deliberazione di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli anni in esame.

Richiesto di riferire sui motivi della mancata integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, l'ente richiama come motivi di tale criticità, la

distinta strutturazione organizzativa prevista per i due controlli, le differenze temporali e metodologiche del loro svolgimento, le limitate risorse umane e i limitati strumenti informatici. Al contempo, l'ente manifesta l'impegno a potenziare l'integrazione tra i due controlli, riferendo dell'avvio di un processo di riorganizzazione e aggiornamento delle procedure interne, volto a favorire una progressiva integrazione funzionale tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche mediante l'adozione di sistemi informativi integrati e la formazione specifica del personale. Ciò al fine di migliorare la qualità delle decisioni in materia di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e definizione delle politiche tariffarie.

Infine, la Sezione rileva il ritardo nella chiusura del ciclo della performance. Le relazioni sulla performance sono state approvate, per le annualità 2020-2023, rispettivamente con le deliberazioni di Giunta comunale n. 251 del 23 dicembre 2021 (anno 2020), n. 220 dell'11 novembre 2022 (anno 2021), n. 110 del 18 luglio 2023 (anno 2022) e n. 45 dell'11 marzo 2025 (anno 2023), come anche evidenziato dall'OIV - nei verbali approvati (Verbali n. 5 del 29/06/2023 per l'anno 2022 e n. 6 del 22/04/2024 per l'anno 2023).

Nel prendere atto del controllo strategico svolto, la Sezione raccomanda all'ente di implementarlo, elaborando ed applicando i parametri e gli indicatori previsti, assicurando l'integrazione con il controllo di gestione e attuando nei tempi previsti le attività relative al ciclo della performance (art. 4, d.lgs. 150/2009).

3.4. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si

determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Il Regolamento comunale del sistema dei controlli interna detta prescrizioni su tale controllo agli artt. 13-16 che sostituiscono ed integrano le disposizioni in materia contenute nel regolamento di contabilità.

L'art. 13 del Regolamento prevede che il Responsabile del servizio finanziario, cui spetta la direzione e il coordinamento di tale controllo, con cadenza semestrale formalizza l'attività attraverso un verbale con cui attesta lo stato degli equilibri finanziari, trasmesso al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale e all'organo di revisione dei conti. Tale controllo implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

L'art. 15 del Regolamento prevede che in occasione delle verifiche di cassa dell'Organo di revisione aventi cadenza almeno trimestrale (art. 223 TUEL), il responsabile dei servizi finanziari formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. Il verbale predisposto dal responsabile dei servizi finanziari e attestante il permanere degli equilibri finanziari deve essere trasmesso al segretario generale e all'organo di revisione che lo assevera. Al segretario generale compete di accertare che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale secondo l'indicata periodicità. Verbale asseverato e verifiche trimestrali di cassa sono trasmessi ai responsabili delle strutture e alla Giunta comunale.

Sulla base dei questionari esaminati non emergono criticità sotto il profilo dei controlli interni.

Non risulta tuttavia evidenza, agli atti della Sezione, di verbali predisposti dal responsabile del servizio finanziario.

Nel rinviare al controllo svolto da questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, sui rendiconti relativi agli esercizi 2021-2023, in tale sede il Collegio raccomanda all'ente un puntuale controllo interno in conformità alla

normativa statale e alle norme regolamentari.

3.5. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, ai sensi del quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

L'art. 20 del Regolamento comunale individua le finalità del controllo nella rilevazione dei rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, della situazione contabile, organizzativa, gestionale e organizzativa della società, dei contratti di servizio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società. Il Dirigente che si occupa delle società è competente e responsabile anche del controllo interno sulle stesse. L'art. 21 prevede che sia predisposto un *report* annuale nel quale siano riassunti gli esiti del monitoraggio periodico che viene svolto sulle società. L'art. 22 del Regolamento, nella versione approvata nel 2022, prevede che tale controllo sia svolto da un gruppo di lavoro coordinato dal dirigente competente in materia, con la partecipazione degli altri dirigenti e del segretario generale e a due dipendenti con competenza giuridica in materia di società e contabile.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti risulta detenere le seguenti partecipazioni in società e in organismi/enti strumentali:

N.	Denominazione Partecipazioni in società	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta
1	Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese	Società consortile a.r.l	2,85%	Sviluppo sociale e turistico del territorio corrispondente a quello dei Comuni aderenti, mediante intercettazione e gestione di fondi comunitari.

2	Murgia Sviluppo	Società consortile a.r.l.	6,63%	Gestione dello sportello unico per le imprese a seguito della convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL per l'esercizio associato della funzione da parte dei comuni aderenti.
---	-----------------	---------------------------	-------	---

N.	Denominazione Partecipazioni in enti/organismi	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta
3	Consorzio Teatro pubblico Pugliese	Ente Pubblico Economico	Inferiore all'1%	Promozione e diffusione attività spettacolo - consorzio costituito dalla Regione Puglia e dagli enti locali regionali
4	Fondazione Apulia Film Commission	Ente strumentale partecipato	0,00	Promozione del territorio pugliese attraverso l'attrazione di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali e sviluppo della filiera industriale dell'audiovisivo
5	Associazione Nazionale Comuni d'Italia	Associazione	Inferiore all'1%	Rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale.
6	Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe	Associazione	Inferiore all'1%	Fornire agli operatori dei Servizi Demografici supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali. Presente su tutto il territorio italiano con proprie strutture associative a livello provinciale e regionale, fornisce servizi prevalentemente nell'area dell'aggiornamento professionale al personale degli enti locali.
7	Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali	Associazione	Inferiore all'1%	Formazione e organo di consulenza e di supporto per i Responsabili degli Uffici Tributi delle Amministrazioni locali. L'Associazione ha come scopo primario l'organizzazione di seminari di studio, la promozione di convegni e conferenze.
8	Associazione Borghi Autentici d'Italia	Associazione	Inferiore all'1%	Promozione turistica - Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all'obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. L'obiettivo: riscoprire i borghi italiani quali

				luoghi da vivere, sostenere e preservare.
--	--	--	--	---

Fonte: Deliberazione n. 69 del 5 ottobre 2023 – Comune di Acquaviva delle fonti.

In sede di contraddittorio, l'ente ha riferito di non avere istituito una specifica struttura dedicata a tale controllo in considerazione della limitata entità delle partecipazioni detenute (inferiori all'1% nella maggior parte dei casi, ad eccezione di Murgia Sviluppo con una partecipazione del 6,63%).

Precisando che il monitoraggio delle partecipazioni è stato affidato ai singoli dirigenti competenti per materia, che l'ente non esercita alcun potere di indirizzo o controllo rilevante né ha rappresentanti negli organi di governo societario, con l'effetto che l'impatto di tali partecipazioni sull'attività amministrativa e sul bilancio è marginale, rendendo non prioritaria – e in alcuni casi non giustificata in termini di costi-benefici – l'attivazione di specifici controlli.

Come comprovato dalla documentazione in atti, l'ente ha adottato i provvedimenti di revisione periodica ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 (DCC n. 91 del 22/12/2021 *"revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016"*; DCC n. 88 del 27/12/2022 *"revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016"*; DCC n. 98 del 27/12/2023 *"revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016"*; DCC n. 119 del 30/12/2024 *"revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016"*).

Inoltre, l'ente ha proceduto ad approvare il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento dell'ente. A tale riguardo, si segnalano i seguenti provvedimenti:

- DGC n. 151 del 26.08.2022 avente per oggetto *"Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex dpcm 28/12/2011. Annualità 2021"*;

- DGC n. 269 del 29/12/2022 “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex dpcm 28/12/2011. Annualità 2022”; DCC n. 69 del 05/10/2023 “Approvazione bilancio consolidato 2022”;

- DGC n. 126 del 28/08/2024: “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex dpcm 28/12/2011 – Annualità 2023”; DCC n. 72 del 08/10/2024 “Approvazione bilancio consolidato 2023”.

Contrariamente a quanto indicato nei questionari, non risulta svolta attività reportistica. A tale riguardo, nella memoria trasmessa circa gli anni 2021-2023, l'ente riconosce di non avere adottato una prassi consolidata per la redazione di *report* sistematici sui controlli effettuati sugli organismi partecipati, indicando al contempo che, a partire dall'esercizio 2022, con l'introduzione dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato, ha avviato un processo di formalizzazione delle attività di controllo, inclusive di attività reportistica da parte degli uffici competenti.

Ferme restando le verifiche intestate alla Sezione sugli organismi partecipati, in particolare ai sensi degli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 175/2016 nonché i controlli per i profili finanziari, nell'ambito delle verifiche sui rendiconti dell'ente, il Collegio raccomanda l'estensione del controllo a tutti gli organismi partecipati, inclusi gli organismi non aventi natura societaria, intensificando lo scambio di informazioni con gli stessi e sollecitando la trasmissione di relazioni aggiornate sugli aspetti finanziari, economici e gestionali degli organismi stessi.

3.6. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di “garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”.

Il Comune ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. 17-19 del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni, prevedendo che, ai fini della

misurazione della soddisfazione degli utenti esterni, l'amministrazione possa utilizzare sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini utenti (art. 18) e che "In ogni caso, per ciascuna struttura organizzativa apicale occorre effettuare almeno una somministrazione di questionari all'anno".

Con deliberazione di G.C. n. 128 del 12 settembre 2016 l'ente si è dotato di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti per i servizi comunali, approvando uno schema-tipo di questionario di gradimento da somministrare all'utenza e disciplinando le modalità di somministrazione e raccolta dei questionari suddetti.

In sede istruttoria, l'ente ha illustrato le modalità attraverso le quali il controllo è stato svolto: il Segretario Generale con cadenza annuale richiede ai Dirigenti di Settore nonché ai Responsabili (P.O. apicali) dei Servizi di Polizia Locale, Settore Legale e Contenzioso, la trasmissione del *report* generato dall'analisi dei questionari di gradimento dei servizi comunali di propria competenza, somministrati all'utenza, relativi all'anno oggetto di controllo. Quindi, l'ente ha evidenziato come il questionario (trasmesso in atti) risponda a criteri di chiarezza e trasparenza, dando la possibilità di esprimere il gradimento sui servizi erogati, secondo livelli diversi (alto, medio e basso). L'ente chiarisce, inoltre, che i questionari sono anonimi, riferiti ai principali servizi comunali (anagrafe, tributi, servizi sociali, servizi scolastici, ecc.) disponibili in formato digitale nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'ente e sottoposti all'utenza in forma cartacea presso gli Uffici, consentono di rilevare criticità, sono quindi acquisiti tramite specifiche cassette e attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato. La scheda somministrata prevede indicatori definiti e pubblicizzati. L'ente riferisce che, a seguito dell'analisi delle risultanze dei *report* dei singoli Settori/Servizi, si è dato atto nella Relazione Annuale sulla Performance, approvata con Delibera dall'Organo giuntale, del grado di soddisfazione dell'utenza ed indirettamente della qualità del servizio erogato e della competenza del personale interessato. L'ente dichiara che, sebbene non si siano registrate riduzioni significative in termini di costi diretti, si è rilevato un miglioramento della qualità percepita da parte degli utenti; inoltre, si intende integrare i risultati delle rilevazioni del sistema di monitoraggio della customer satisfaction nei processi di programmazione e

controllo di gestione.

L'ente non ha trasmesso documentazione a comprova del controllo svolto, ma la Relazione Annuale sulla Performance per il 2023, approvata dall'Organo giuntale con Delibera n. 45 del 11 marzo 2025, acquisita d'ufficio dalla Sezione, dà ampiamente conto delle indagini di *customer satisfaction* svolte rispetto a una pluralità di servizi (demografici; protocollo; servizi sociali; finanziario; tecnico; legale; polizia locale), evidenziando *“un elevato grado di soddisfazione dell'utenza coinvolta nell'indagine, il dettaglio di soddisfazione, inoltre, pone l'accento sulla celerità degli interventi e sulla professionalità e competenza del personale interessato. L'obiettivo istituzionale, pertanto, è da ritenersi pienamente raggiunto”*.

La Sezione prende atto del controllo svolto dall'ente e, in specie, delle misure adottate in attuazione delle norme regolamentari.

Si raccomanda all'ente di proseguire nell'attività di controllo anche avviando confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

4. Controlli riferiti al periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Per il periodo di emergenza pandemica, l'ente ha adottato misure organizzative di carattere straordinario quali:

- digitalizzazione e gestione documentale da remoto, in attuazione del d.l. n. 18/2020: l'ente ha accelerato il processo di digitalizzazione delle procedure di controllo, favorendo la gestione documentale in modalità telematica e la verifica da remoto degli atti amministrativi, anche mediante l'utilizzo di firme digitali e protocollazione elettronica);

- adozione del lavoro agile e riorganizzazione funzionale, in coerenza con quanto previsto dal d.l. n. 34/2020 e dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica: l'ente ha adottato la modalità di lavoro agile per parte del personale, con deliberazione n. 49 del 13 marzo 2020, con conseguente ridefinizione delle procedure di controllo e assegnazione puntuale delle responsabilità operative, per garantire la continuità dell'attività ispettiva e di vigilanza anche a distanza);

- revisione delle procedure di controllo e potenziamento dei controlli successivi: l'ente ha rafforzato il ricorso ai controlli successivi a campione, in

particolare in ambito contabile e procedurale, con aggiornamento delle istruzioni operative per i responsabili del procedimento e i dirigenti di settore;

- formazione e supporto al personale: l'ente ha attivato percorsi formativi in modalità *e-learning*, per garantire l'adeguamento delle competenze del personale alle nuove modalità operative, con particolare riguardo alla tracciabilità, alla digitalizzazione e al rispetto dei requisiti richiesti dai progetti finanziati dal PNRR.

L'ente indica che le suddette misure sono state consolidate anche una volta cessata l'emergenza pandemica, nel quadro dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77/2021.

5. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Nelle controdeduzioni trasmesse l'ente ha indicato di avere utilizzato il sistema dei controlli interni vigente anche per gli interventi finanziati dal PNRR, svolgendo sugli stessi i controlli di regolarità amministrativa e contabile preventivi e i controlli successivi sugli atti, nonché ogni altra forma di controllo previsto, finalizzati a garantire la coerenza con i cronoprogrammi approvati e la corretta rendicontazione delle spese.

Il Comune non ha istituito una struttura specifica dedicata al controllo sul PNRR, in ragione della indicata grave carenza di personale e di risorse economiche, ma ha svolto un controllo diffuso, tramite gli uffici già esistenti (es. Segreteria generale, Ufficio bilancio o Controllo di gestione) secondo un modello che consente di garantire un'adeguata vigilanza sugli interventi finanziati dal PNRR".

In ogni caso l'ente descrive taluni interventi apportati all'organizzazione, quali: l'attribuzione di responsabilità dirette a specifici referenti di progetto; l'implementazione di procedure informatizzate per il monitoraggio fisico e finanziario; la creazione di un nucleo interno di coordinamento per il PNRR, con funzioni di supervisione e controllo trasversale, con la partecipazione dei dirigenti dei Settori Finanziario, Tecnico, AA.GG. e Segretario Generale.

Nel 2022 l'ente ha approvato modifiche al Regolamento comunale del sistema dei controlli interni inserendo il nuovo articolo 23 rubricato "*Controllo sulla attuazione delle priorità strategiche*", che detta previsioni regolamentari in tema di controlli interni

sulla attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

6. Conclusioni

La Sezione prende atto delle attività di controllo interno svolte dall'ente per le annualità in esame e dell'implementazione del sistema operata dall'adozione del modificato regolamento comunale, pur dovendo evidenziare alcune criticità e ritardi nello svolgimento di taluni dei controlli esaminati, in specie nel controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, nel controllo strategico e nel controllo di gestione.

In considerazione delle criticità riscontrate nello svolgimento dei singoli controlli interni, la Sezione raccomanda all'ente di:

a) svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con una tempestiva attività reportistica, implementando il metodo di sorteggio avvalendosi di motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-*bis* del TUEL;

b) svolgere una tempestiva attività reportistica infrannuale nelle diverse tipologie di controllo, in particolare nel controllo di gestione, nel controllo strategico e nel controllo sugli equilibri finanziari, conformemente alle disposizioni regolamentari approvate dall'ente, attuando la piena integrazione tra i controlli;

c) predisporre tempestivamente, ai sensi dell'art. 198-*bis* del TUEL, il referto annuale del controllo di gestione;

d) implementare le attività di controllo, di natura finanziaria, economica e gestionale, sulle società e gli organismi partecipati, attivandosi ai fini dello scambio di informazioni e della elaborazione del *report* annuale sugli esiti del monitoraggio periodico svolto;

d) implementare il controllo sulla qualità dei servizi, avviando il raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) nonché la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

e) adoperare una maggiore attenzione e coerenza nella predisposizione delle relazioni-questionario trasmesse alla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento

al funzionamento del sistema dei controlli interni nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA),

ACCERTA

la **parziale adeguatezza** del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, con le suesposte conclusive raccomandazioni, stanti le criticità rilevate in parte motiva e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione del prossimo ciclo di controllo di competenza;

INVITA

il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità evidenziate nella parte motiva della deliberazione;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), al Segretario Generale e all'Organo di revisione;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Il Magistrato *relatore*

F.to Valeria MASCELLO

Il Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 13 febbraio 2026

Il Vicedirettore

F.to Francesco DIMARNO

